

REGOLAMENTO INTERNO
P.A. CROCE VERDE FINALBORGO O.D.V.
DISCIPLINA DEI SERVIZI
DI SOCCORSO ED ASSISTENZA

Cap. I = OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Il presente Regolamento Interno , in conformità allo Statuto vigente , disciplina i servizi di trasporto e l'assistenza degli infermi e regola il funzionamento degli incarichi , i requisiti e i compiti dei Soci Militi Volontari (v.art.6 Statuto) che ad essi provvedono. Disciplina altresì i rapporti tra i Militi Volontari, i Soci, il Custode (laddove sia presente), i componenti degli Organi Sociali della P.A. Croce Verde di Finalborgo e tutte le persone che a vario titolo transitano anche occasionalmente all'interno della sede dell'ente.

Cap. II = I SOCI MILITI VOLONTARI

Art. 2 - I Soci Militi dispongono di una propria Direzione secondo l'organigramma seguente:

- Direttore dei Servizi;
- Vice/i Direttore/i dei Servizi;
- Militi volontari: (Vedi Art.6 Statuto) Allievi ed Effettivi.

Art. 3 - Per essere ammesso quale Socio Milite, il richiedente deve presentare domanda scritta al Presidente dell'Ente, sull'apposito stampato disponibile presso la Segreteria e la Direzione Servizi, corredato di un certificato anamnestico o un certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dal proprio Medico di famiglia; la domanda deve essere controfirmata da almeno due Soci Militi Effettivi che abbiano non meno di 12 mesi di anzianità.

La domanda sarà affissa alla "bacheca interna" dell'Ente per un periodo di 60 giorni, durante il quale i Soci Militi potranno apportare osservazioni o segnalare alla Presidenza eventuali fatti a loro conoscenza.

Il nuovo Milite sarà intanto sottoposto ad un periodo di prova di due mesi effettuando servizi con due Militi Effettivi; se in questi tre mesi il candidato non effettua servizi la domanda decade.

Al termine dei due mesi il Direttore dei Servizi sottoporrà la richiesta, accompagnata da un proprio giudizio in merito, al Consiglio di Amministrazione in occasione della sua prima riunione utile, nella quale, esaminate le eventuali osservazioni o segnalazioni presentate dai Soci Militi, darà o meno il benestare per l'ammissione e delibererà l'accettazione o meno del nuovo Milite. Nel caso di richiesta di iscrizione da parte di volontari con particolari capacità, o a fronte di particolari casi di estrema gravità od urgenza, su proposta della Direzione Servizi ed approvazione del Consiglio di Amministrazione, i tempi del periodo di prova possono essere abbreviati.

I Militi V.E. che prestano servizio presso altre PP.AA dovranno fare regolare domanda di iscrizione. Il milite V.E. che ricopre una carica sociale alla P.A. Croce Verde Finalborgo ODV non può essere iscritto contemporaneamente in altra Pubblica Assistenza come Milite .

Art. 4 - Sono consentite iscrizioni, in qualità di Milite Allievo, di giovani che hanno raggiunto il 16° anno di età mediante domanda, controfirmata dai 2 genitori o da chi ne fa le veci.

Art. 5 - Può ottenere l'abilitazione alla conduzione dei mezzi di soccorso della P.A. CROCE VERDE O.D.V., il Milite Effettivo che abbia:

1. il possesso di regolare patente di guida di categoria B o C rilasciata dagli organi governativi preposti;

2. inderogabilmente compiuto il ventunesimo anno di età, con almeno tre mesi di servizio e prova di attitudine da allegare (vedi C. d. S. art. 115, comma 1, lettera E);
3. l'autorizzazione scritta del Direttore dei Servizi ed il consenso del Consiglio di Amministrazione.

Il Milite V.E. con responsabilità di autista deve attenersi scrupolosamente agli art. 176 e 177 del C.d.S. per quanto riguarda le norme di conduzione. In caso di servizio effettuato da due o più Militi V.E. autorizzati alla guida, prende la guida del mezzo il Milite V.E. con maggiore anzianità di servizio effettivo come autista, salvo diversi amichevoli accordi.

4. Quanto ai limiti di età per la conduzione dei mezzi di soccorso al momento il riferimento è , anche se datato 16/02/2011 , il protocollo d'intesa AACC - 118. In particolare :

- a) Per gli autisti delle automedica dopo i 65 anni si richiede una valutazione caso per caso da parte del Direttore del 118 e del Direttore Sanitario , come per i dipendenti, di idoneità alla mansione.
- b) Per gli autisti di ambulanza utilizzati nei servizi ordinari non si pongono limiti di età ; il Presidente dell' Associazione di concerto con il Direttore dei Servizi decide in merito .
- c) Per la guida in emergenza dopo i 70 anni , a tutela sia dell'autista volontario che dei trasportati , è opportuna la valutazione caso per caso da parte del Direttore del 118 e da parte del medico Direttore Sanitario dell'Associazione il quale , soprattutto se il volontario è affetto da malattie importanti (cardio-vascolari, neurologiche ecc.) , può richiedere accertamenti.

Art. 6 - In caso di ritiro, sospensione o scadenza della patente privata il Milite è obbligato a farne immediata comunicazione scritta al Consiglio Direttivo della P.A. Croce Verde ODV ; egli verrà immediatamente sospeso dalla conduzione dei mezzi di soccorso, lasciandogli la facoltà di effettuare i servizi come soccorritore. In caso di mancata informazione scritta la P.A. Croce Verde si manleva da tutte le responsabilità civili e penali derivanti dalla inosservanza di tale disposizione e sarà fatta immediata segnalazione al Collegio dei Probiviri.

Art. 7 - I Militi V.E. che per qualsiasi motivo cessassero di appartenere all'Ente, dovranno restituire il cartellino di riconoscimento ed il relativo equipaggiamento ricevuto in dotazione secondo quanto deciso e deliberato dal Consiglio di Amministrazione . In mancanza di restituzione il Consiglio di Amministrazione , di concerto con la Direzione Servizi deciderà sui provvedimenti conseguenti .

Art. 8 - La quota sociale di tesseramento annuale dei Militi V.E. è equiparata a quella dei Soci Contribuenti e viene stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

CAP. III = ASSEMBLEA DEI SOCI MILITI V.

Art. 9 - I soci Militi si riuniscono in Assemblea, per esprimere il loro parere in ordine alla migliore organizzazione dei servizi, alle varie attività organizzate dall'Associazione; per proporre modifiche al presente regolamento, sia per iniziativa propria, sia su richiesta dell'Amministrazione.

Possono partecipare alle Assemblee tutti i Militi V. in regola con le quote sociali. Hanno diritto al voto solo i Militi Volontari Effettivi. Le Assemblee dei Militi V. sono presiedute dal Direttore dei Servizi, che potrà eventualmente delegare il Presidente dell'Ente; queste assemblee possono essere:

- Ordinarie
- Straordinarie

Di ciascuna assemblea si dovrà redigere apposito verbale in cui verranno succintamente riportate le discussioni e le determinazioni assunte e detto verbale

dovrà essere sottoscritto dal Presidente dell' Assemblea nonché dal Segretario verbalizzante; esso verrà tenuto agli atti presso la sede della Direzione Servizi e copia in Segreteria.

Art.10 - La convocazione delle Assemblee verrà comunicata, almeno cinque giorni prima, tramite apposito avviso affisso alle bacheche dell'Associazione interne, esterne e delle Sezioni e tramite i mezzi di comunicazione più moderni; nell'avviso di convocazione delle assemblee devono essere indicati anche l'ora ed il giorno della seconda convocazione.

Alle Assemblee possono partecipare i componenti del Consiglio di Amministrazione ed hanno diritto di voto come tutti i Militi V., ma solamente se in regola con quanto previsto all'art.9-2^ capov. di codesto Regolamento.

Art.11 - Per la validità delle assemblee in prima convocazione è richiesta la presenza della metà più uno dei Militi V. aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Militi V..

Salvo quanto previsto al successivo Art. 21 relativo alla nomina della Direzione dei Servizi, le votazioni nelle Assemblee sono rese per alzata di mano con l'esclusione delle votazioni relative a persone che invece dovranno essere segrete e su scheda subito distrutta. Sono approvate le proposte che abbiano ottenuto la metà dei voti più uno.

Art.12 - Sono Ordinarie le Assemblee indette per la nomina della Direzione Servizi, del Membro Proboviro (Vedi Art. 27 Statuto) e quelle che dovranno tenersi, secondo un calendario prefissato e comunque non oltre 2 mesi, per una ricognizione sull'andamento dei servizi su relazione primaria del Direttore dei Servizi.

Art.13 - Sono Straordinarie le Assemblee non previste al precedente Art.12 e quelle convocate per iniziativa del Direttore dei Servizi o per domanda indirizzata alla Direzione dei Servizi sottoscritta almeno da 20 Militi V.E.

CAP. IV = DISTINTIVI SOCIALI - DIVISE DEI MILITI BANDIERA SOCIALE

Art.14 - All'atto dell'accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione, i Militi V. che provvederanno al pagamento della prima quota di tesseramento verranno muniti di tessera di riconoscimento, con applicata fotografia, ed effettueranno il periodo di due mesi di prova indossando la divisa di servizio

Al termine dei due mesi di prova e dopo accettazione definitiva da parte del Consiglio di Amministrazione i Militi, se potranno garantire una discreta presenza in Sede, potranno venire dotati di vestiario personale completo, sia invernale che estivo, secondo la disponibilità della Direzione dei Servizi; se la presenza sarà limitata, in caso di servizio, i nuovi Militi utilizzeranno il vestiario a disposizione.

Art.15 - In occasione di manifestazioni o attività sociali alle quali parteciperà l'Associazione e su indicazione del Consiglio di Amministrazione i Soci Militi saranno tenuti ad indossare la divisa sociale completa.

Art.16 - Ogni membro del Consiglio, il Segretario, il Direttore Sanitario, il Direttore dei Servizi ed i Militi V.E., se privi di divisa, potranno portare il bracciale al braccio nelle parate e nelle pubbliche manifestazioni in segno di appartenenza all'Ente.

Art.17 - L'Ente ha in dotazione la bandiera sociale con sfondo di colore bianco e con al centro uno stemma a forma di scudo, ornato ai lati rispettivamente da un ramo d'ulivo e da una quercia, sormontati dalla scritta "P.A." ed accollati dalla scritta "Finale Ligure Borgo". Lo scudo ha al suo interno cinque bande rosse in

campo oro, arme dell'antico Marchesato dei Del Carretto, sul centro del quale spicca una croce greca di colore verde.

Art.18 - La bandiera Sociale rappresenta l'Ente, ed è custodita nella Sede Sociale, essa potrà uscire dalla sede solo per intervenire a manifestazioni dell'Ente o di altre Pubbliche Assistenze, od altre manifestazioni di carattere non politico, su delibera del Consiglio di Amministrazione, purché sia sempre accompagnata da almeno due Militi V.E. oltre all'Alfiere, nominato dalla Direzione dei Servizi.

Art.19 - La bandiera verrà disposta a mezz' asta, abbrunata con un nastro nero, nel caso di decesso di un Socio e parteciperà alle esequie di Amministratori, di Militi e Soci, nonché di persone o di ricorrenze su indicazione del Consiglio di Amministrazione.

Art.20 - Le medaglie concesse all'Ente per riconoscimento dei servizi prestati, quelle decretate da Pubbliche Autorità e quelle ottenute come onorificenza, saranno raccolte e fissate in apposito medagliere, conservato nei locali del Consiglio di Amministrazione. Esso potrà uscire solo in occasione di premiazioni od anniversari dell'Associazione.

CAP. V = DIREZIONE DEI SERVIZI

Art.21 - Alla organizzazione dei servizi di assistenza e soccorso sovrintende un Direttore dei Servizi coadiuvato da uno o due Vice Direttori dei Servizi. La nomina del Direttore dei Servizi dovrà essere ratificata dal Consiglio di Amministrazione su designazione dei Militi V.E. riuniti in Assemblea.

Possono essere candidati alla carica di Direttore dei Servizi e Vice Direttori dei Servizi solo i Militi V.E. con almeno un anno consecutivo di servizio effettivo e che abbiano compiuto il 18° anno di età.

Per la validità delle elezioni dovrà aver votato almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. In caso di unico candidato, questi dovrà conseguire almeno il 51% dei voti dei Militi V.E. presenti.

In caso di più candidati sarà eletto il Milite V.E. che conseguirà almeno il 51% dei voti, altrimenti si procederà ad ulteriore votazione con i due candidati con maggiore numero di voti, nel corso della stessa Assemblea.

In caso di parità verrà nominato Direttore dei Servizi il candidato con più anzianità di servizio presso l'Ente.

Le nomine avranno luogo ogni tre anni, gli incaricati sono sempre rieleggibili e seguono la vita temporale del Consiglio di Amministrazione.

Art.22 - La nomina per la Direzione dei Servizi viene effettuata a votazione segreta dai Dirigenti e Militi V.E. appositamente convocati in Assemblea. Godono del voto attivo i Militi V.E., che abbiano almeno un'anzianità di un anno di servizio.

Contemporaneamente alla convocazione dell'Assemblea Dirigenti e Militi V. dovrà essere esposta la richiesta della ricerca dei candidati nelle bacheche sociali. Chi vorrà, potrà proporsi comunicando alla Presidenza, non oltre il giorno precedente all'Assemblea, il proprio nominativo e quello del/i suo/i 1/2 Vice-Direttore/i che concorreranno in lista unica.

Prima di procedere alla elezione della Direzione dei Servizi, l'Assemblea Militi procederà alla nomina di una Commissione ad hoc, con il compito di sorveglianza sulle varie operazioni, che sarà costituita da 3 membri, aventi diritto al voto, ma non ricoprenti cariche sociali, con l'ovvia esclusione dei candidati.

Al termine delle votazioni la Commissione ufficializzerà con apposito verbale le operazioni di voto ed i risultati delle votazioni notificandole al Consiglio di Amministrazione per iscritto.

Art.23 - Il Direttore dei Servizi ha la responsabilità di tutto il servizio di assistenza e soccorso, coordinandosi con l'Amministrazione, il custode, ove

presente , e il Direttore Sanitario. E' suo compito coordinare i servizi, vigilare sul buon funzionamento e sull'efficienza dei Militi V., nonché curarne la disciplina. Firma tutti gli atti riguardanti l'organizzazione dei servizi, e facendoli controfirmare dal Presidente dell'Ente.

Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e relaziona sull'andamento dei servizi. Riferisce al Consiglio di Amministrazione tutti quei miglioramenti e quelle proposte che ritiene utili nell'interesse del servizio stesso.

In caso di assenza o di impedimento del Direttore interviene uno dei Vice Direttore in ordine di anzianità di servizio.

Il Direttore ha la facoltà di nominarsi dei collaboratori, da scegliersi tra i Militi V.E. aventi anzianità di servizio di almeno un anno. Sono, inoltre compiti del Direttore dei servizi:

- sovrintendere alla predisposizione della documentazione necessaria all'effettuazione dei servizi (la sostituzione delle schede carburanti ogni fine mese; sostituzione, se finiti, dei Fogli Viaggio, ecc.);
- disporre, di concerto con i suoi collaboratori, i turni di servizio dei Militi;
- sovrintendere al controllo delle dotazioni dei mezzi, le loro esatte e ordinate collocazioni, nonché il controllo del carburante, dell'olio e acqua;
- predisporre apposite squadre per servizi di particolare esecuzione;
- sovrintendere al buon svolgimento dei servizi ed al rispetto del regolamento;
- partecipazione dell'Associazione con propri Militi a manifestazioni organizzate da altre Consorelle, Associazioni o Enti Vari;
- preparazione e partecipazione alle varie manifestazioni organizzate dall'Associazione;
- convocare, presentandosene la necessità, l'Assemblea straordinaria dei Militi;
- convocare opportune riunioni di aggiornamento sull'uso delle apparecchiature sanitarie in uso sui mezzi di soccorso, almeno semestralmente, in accordo con il Direttore Sanitario.

Il Direttore dei Servizi deve avere speciale cura nel verificare il consumo di tutti i materiali occorrenti allo svolgimento dei servizi, materiali di cui è consegnatario responsabile.

Nel comporre le squadre incaricate di eseguire servizi, deve tener conto del grado di capacità e diligenza dei Militi che ne dovranno fare parte.

Art.24 - I Vice Direttori coadiuvano il Direttore nel disimpegno delle sue funzioni e lo sostituiscono durante le sue assenze ed impedimenti.

Art.25 - Compito dei Collaboratori della Direzione dei Servizi è di coadiuvare la Direzione stessa nell'espletamento delle sue funzioni.

Art.26 -

1. In caso di dimissioni del Direttore dei Servizi, tutta la Direzione si intende dimissionaria e si dovrà procedere a nuove elezioni;

2. In caso di sospensione del Direttore dei Servizi dalla carica, da parte del Consiglio di Amministrazione per giusta causa, ed in attesa di eventuale sentenza, se richiesta, da parte del Collegio dei Probiviri, il Vice Direttore con maggiore anzianità di servizio svolgerà le funzioni di Direttore.

La regolarizzazione della funzionalità della Direzione dei Servizi dovrà avvenire entro e non oltre i due mesi successivi.

In caso di dimissioni di un Vice Direttore, lo sostituirà un Milite designato dal Direttore dei Servizi.

CAP. VI - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Art.27 - Le richieste di servizio urgente o di prenotazione devono venire registrate dal Custode , se presente , o dal Milite di Servizio.

Esse devono chiaramente ed inequivocabilmente contenere il nome ed il cognome dell'infermo da trasportare, il suo indirizzo e, possibilmente i sintomi di malattia e il luogo di destinazione dell'ammalato.

Nel caso di chiamate urgenti non provenienti dal 118, il Custode o i Militi V.E. di servizio dovranno comunicare all'utente la necessità di chiamare preventivamente il 112.

Gli estremi di ogni servizio vanno riportati sugli appositi stampati in dotazione sulle ambulanze (fogli di viaggio).

1. Servizio per chiamate urgenti:

- il Custode o il Milite di servizio che riceve la chiamata deve disporre nel più breve tempo possibile la partenza del mezzo di soccorso dandone contestuale comunicazione tramite via radio al "118".

- Servizio per chiamate preordinate:

- il Custode o il Milite di servizio che riceve la chiamata può rivolgersi, prima di far eseguire il servizio, ai responsabili della Direzione Servizi onde ottenere le opportune istruzioni. Senza il benessere della Direzione dei Servizi, non può rifiutare il servizio richiesto oppure passarlo ad una Consorella, se non per motivi concreti e veritieri. In mancanza dei componenti della D.S. sarà compito del Custode o del Milite anziano di servizio fare eseguire il servizio richiesto, manlevandoli da ogni vertenza con la Direzione dei Servizi alla quale dovranno fare dettagliato rapporto verbale e/o scritto.

Art.28 - Il servizio in ambulanza viene, di volta in volta, disimpegnato da un equipaggio composto di due o tre Militi, dei quali almeno uno deve essere Milite V.E. certificato dal 118.

E' opportuna e preferibile la presenza di una Militessa ove trattasi di trasporto di una inferma.

Prima di prendere in consegna un infermo per il trasporto da Nosocomio ad altro Ente, i Militi V.E., dovranno ritirare i documenti sanitari di accompagnamento del malato e non consegnarli nemmeno in visione, ad alcun trasportato, nè a suoi congiunti o accompagnatori.

Nell'espletamento del servizio, l'equipaggio deve indossare la divisa di servizio sulla quale applicare il tesserino di riconoscimento e giammai, anche se trattasi di servizio urgente, con abiti non conformi al comune decoro.

Il milite V.E. deve mantenere la massima discrezione. La legge 675/96 sulla tutela della privacy impone che i dati sensibili non possano essere trattati (trasmessi, divulgati ecc.) senza il permesso dell'interessato. Devono quindi essere mantenuti privati durante e dopo il servizio. Potrà divulgare il segreto solo se interrogato dall'Autorità Giudiziaria.

Art.29 - I Militi V.E., appena avvertiti di dover prestare la loro opera di pronto soccorso, se non presenti, dovranno recarsi nel minor tempo possibile in Sede e prendere l'occorrente necessario al servizio.

E' dovere dei Militi V.E. comandati in servizio di prendere posto nel vano sanitario, predisporre ed assicurarsi che il materiale necessario all'eventuale pronto soccorso sia in buono stato ed efficiente.

Al rientro da ogni servizio il vano interno dell'ambulanza deve essere lasciato in perfetto ordine e pulizia per l'espletamento dei servizi successivi; è condizione indispensabile che tutto il materiale di pronto soccorso si trovi sempre in perfette condizioni d'uso.

Art. 30 - In caso di non rispetto della norma dell'art 29 il/i milite/i dovranno essere richiamati con lettera da parte della Direzione dei Servizi: dopo il terzo richiamo la Direzione dei Servizi è obbligata a far dettagliato rapporto scritto al Consiglio Direttivo.

Art.31 - La Direzione dei Servizi potrà disporre, oltre a quelle di normale adempimento, ricognizioni periodiche straordinarie alle autoambulanze, atte ad accertare, particolarmente dopo l'effettuazione di servizi di speciale natura,

l'efficienza del materiale di soccorso, assumendo le opportune iniziative in casi di accertati guasti, deterioramenti o mancanze.

Art.32 - Il Milite Autista V.E. con responsabilità di guida è l'unico responsabile in ordine al rispetto delle regole del Codice della strada. A lui, esclusivamente, compete la scelta dell'itinerario da percorrere. Egli risponde disciplinarmente degli errori tecnici di guida eventualmente compiuti.

Dovrà sempre mantenere una guida prudente, rispettare le norme del Codice della Strada ed una velocità proporzionata al tipo di trasporto effettuato e conformarsi sempre ed in ogni caso alle indicazioni fornite dal Milite addetto all'assistenza del paziente o dal Medico accompagnatore del medesimo.

Art.33 - La sirena non deve essere usata indiscriminatamente, ma azionata esclusivamente nei casi di estrema urgenza e sempre unita ai segnali lampeggianti, in conformità alle direttive emanate dal "118".

I segnali lampeggianti possono essere inseriti senza la sirena solo nel caso di trasporto di ammalati presumibilmente gravi, che non desiderino la sirena e principalmente nelle ore notturne.

Art.34 - E' tassativamente vietata la rimozione ed il trasporto di cadaveri il cui decesso è stato accertato da un medico, salvo legittimo ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Art.35 - Qualora il servizio da eseguire comporti un impegno di tempo di molte ore, la Direzione dei Servizi avrà cura di dare le opportune istruzioni e, se del caso, fornire i relativi mezzi per assicurare il vitto e l'eventuale alloggio dei Militi V.

Art.36 - Nel caso di trasporto coatto di pazienti malati di mente i Militi dovranno osservare le specifiche disposizioni di legge e devono tassativamente richiedere l'assistenza degli agenti della forza pubblica; in caso di mancanza della forza pubblica i Militi V.E. possono rifiutare il servizio.

Art.37 - I Militi V.E. di servizio, al rientro in sede a servizio effettuato, hanno l'obbligo di segnalare se il trasportato era affetto da malattia infettiva o contagiosa, nonché a far isolare immediatamente il mezzo di trasporto e tutto il materiale adoperato. I componenti la squadra che ha eseguito il servizio dovranno attenersi alle istruzioni del Direttore Sanitario e in sua assenza della Direzione Servizi.

Art.38 - Al termine del servizio i Militi V.E. dovranno segnalare a voce al custode, se presente, o a mezzo di messaggio scritto alla Direzione Servizi il consumo o deterioramento del materiale di soccorso, nonché compilare gli appositi moduli di servizio in modo chiaro e leggibile.

Art.39 - In caso di servizio a pagamento, l'autista deve richiedere all'interessato la chiamata ed il corrispettivo del servizio effettuato, raddoppiando i Km. per il ritorno in Sede, rilasciando quietanza.

Le tariffe di trasporto saranno stabilite dal Consiglio d'Amministrazione, il quale ha la facoltà di prevedere speciali riduzioni per eventuali trasporti di Soci, Militi V.E. e rispettivi familiari.

Art.40 - Il Milite che ricevesse un'oblazione per conto dell'Associazione dovrà rilasciare all'oblato regolare ricevuta. Al rientro in Sede dovrà poi effettuare l'immediato versamento alla Segreteria dell'Ente o chi per essa. (es. Custode).

Art.41 - E' proibito in modo assoluto chiedere compensi, mance e doni personali per qualsiasi servizio di assistenza; il Milite V. che si renda colpevole di tale

mancaza sarà punibile con l'immediata espulsione da parte del Consiglio d'Amministrazione.

Art.42 - Al termine del servizio il Milite alla guida deve controllare la rimanenza di carburante residuo. Esso provvederà, prima del rientro in Sede, ad effettuare il pieno del serbatoio presso i distributori convenzionati e, nel caso di ore di chiusura di essi, ad avvisare il Custode o il Milite di Servizio del rifornimento da effettuare sul mezzo.

I Militi V.E. con responsabilità di guida, sono responsabili dell'esattezza dei dati riportati sulle Schede Carburanti, che devono corrispondere alle ricevute rilasciate dai distributori.

Art.43 - Devono intendersi Servizi e doverosamente essere attuati da tutti i Militi V.E. e fatti adempiere dalla Direzione dei Servizi, che ne è responsabile, quelli deliberati dal Consiglio di Amministrazione. (vedi art. 48)

CAP. VII - DOVERI E DIRITTI DEI MILITI

Art.44 - Il Milite V.E. che abbia contratto delle malattie o infezioni gravi, tali da compromettere i requisiti base per il corretto svolgimento dei compiti di istituto, è obbligato a portarne immediatamente a conoscenza la Direzione dei Servizi, per iscritto; se non ottempera a questa obbligatorietà il Milite sarà il solo responsabile, sia in ambito civile che in quello penale verso i terzi in caso di incidente, se causato per colpa del suo handicap, nell'espletamento dei compiti d'istituto.

Art.45 - Il Milite V.E., in qualunque circostanza venisse a trovarsi per motivi di servizio, non deve mai dimenticare di essersi spontaneamente votato al soccorso altrui per un nobile motivo che non richiede nè premio nè ricompensa.

Art.46 - Nei servizi di assistenza e di trasporto infermi, i Militi V.E. dovranno seguire le istruzioni del Direttore dei Servizi o dei medici del 118 o dell'automedica eventualmente intervenuti.

Art.47 - I Militi V.E. in servizio, durante il trasporto, sono responsabili dell'attrezzatura sanitaria in dotazione all'autolettiga e della buona conservazione della stessa.

Il Milite V. colpevole di danneggiamento, per incapacità o incuria, al materiale Sociale, dovrà rifonderne il valore e sarà passibile di espulsione qualora si provasse che il danneggiamento sia stato intenzionale.

Il danno verrà quantificato dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei preventivi di spesa.

Art.48 - Qualunque Milite V. trovi per strada un sofferente deve soccorrerlo e non abbandonarlo, finché non si sia provveduto al suo ricovero.

Art.49 - Tutti i servizi, sia diurni che notturni, sia in emergenza che non, dovranno essere considerati alla pari. Pertanto qualunque Milite V.E. che sia in servizio di turno in Sede non può rifiutarsi di eseguire un servizio anche non urgente e dovrà, per astenersi da tale incarico, addurre motivi concreti e veritieri, seguendo le direttive emanate dalla Direzione dei Servizi.

Art.50 - E' obbligo strettissimo dei Militi V. in servizio o in Sede di usare la maggiore urbanità e la massima correttezza, come di astenersi da qualunque manifestazione o discorso che possa comunque offendere le altrui opinioni politiche, religiose, di sentimento ecc..

E' fatto loro divieto di:

- giocare a giochi d'azzardo;
- fumare durante l'espletamento dei servizi;
- far uso di bevande alcoliche e sostanze stupefacenti;
- bestemmiare;

- abbandonare anche momentaneamente, se non autorizzati, la Sede durante i turni di servizio;

- abusare dei telefoni e radiotelefoni Societari.

E' dovere di ogni Milite V.E. seguire le direttive dei Militi V. con maggiore anzianità di servizio, sia in servizio che in Sede.

Qualora un Milite si ritenesse leso nei propri diritti o fatto oggetto di comportamento scorretto, non potrà fare diretta rimostranza o protesta, né in Sede, né altrove. Avrà, invece, il diritto di fare rapporto verbale o scritto al Direttore dei Servizi o, in caso di particolare gravità, di inoltrare rapporto scritto direttamente al Consiglio di Amministrazione e per conoscenza alla Direzione dei Servizi ed al Collegio dei Proviviri.

Art. 51 - Il Milite V.E. che durante il servizio o permanenza in Sede riceva comunicazioni di carattere operativo od amministrativo da parte di qualsiasi organo od Ente pubblico, che intrattiene rapporti continuativi con il nostro Sodalizio, non può assolutamente arrogarsi il diritto di rappresentare od agire per conto del Consiglio d'Amministrazione e/o della Direzione dei Servizi, ma dovrà immediatamente fare rapporto verbale o scritto ai medesimi.

Art.52 - I rapporti fra i militi e segnatamente tra tutte le persone a vario titolo presenti in sede (Soci e non) devono essere improntati alla massima fraternità, comprensione e sincerità, a comprova dello spirito di solidarietà che ha determinato la loro volontaria scelta.

Per assicurare la necessaria serenità all'ambiente e la schiettezza dei rapporti tra le persone, il Socio che intenda promuovere lite giudiziaria contro l'Ente o contro un altro Socio, dovrà informare, solamente tramite rapporto scritto, il Direttore dei Servizi ed il Consiglio di Amministrazione al fine di ricercare una possibile composizione. Qualora non informi il Direttore dei Servizi ed il Consiglio tramite rapporto scritto o venga meno la possibile composizione, se Milite V. è esentato dai servizi, fino alla decisione irrevocabile e definitiva da parte del Collegio dei Proviviri.

Art.53 - Il Milite V., trovandosi in Sede deve comportarsi civilmente. Il Milite V. con maggiore anzianità di servizio è responsabile del contegno dei Militi V. In caso di comportamento scorretto, qualora non represso seduta stante, il Milite V. anziano ha l'obbligo di fare circostanziato rapporto scritto alla Direzione dei Servizi e per conoscenza al Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancata risposta scritta da parte della Direzione dei Servizi e del Consiglio di Amministrazione nel termine di gg. 15 (quindici) il Milite V. potrà, solamente tramite lettera scritta, rivolgersi direttamente al Collegio dei Proviviri, il quale ha l'obbligo di informarne il Consiglio Direttivo.

Durante la permanenza in Sede è dovere di tutti i Militi curare la conservazione dei mobili e delle attrezzature sociali, nonché curare la custodia dei propri e degli altrui oggetti. L'osservanza delle norme di pulizia ed igiene deve essere il primo dovere di chi è adibito al trasporto ed all'assistenza degli infermi.

Art.54 - Il Socio che desiderasse ospitare estranei nella Sede sociale a scopo di visita o altro si rende responsabile del comportamento degli stessi e ne risponderà in toto di tutti i danni eventualmente causati.

Art.55 - I servizi sociali, docce, cucina, ecc., possono essere usati dai Militi V.E. durante la permanenza in Sede per servizio o al termine dei Servizi sulle autoambulanze e devono essere lasciati in ordine e puliti.

Art.56 - I Militi V. sono tenuti alla buona conservazione della divisa sociale, ne sono direttamente responsabili ed è fatto obbligo di non utilizzarla fuori servizio; in caso di mancata osservanza il Milite V. dovrà rifondere per intero l'Ente dei danni causati alla divisa sociale.

Art.57 - Per ragione di salute o di età i Militi V.E. potranno essere esentati in tutto o in parte dal servizio effettivo. La cessazione dovrà essere deliberata

dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore dei Servizi o del Direttore Sanitario. Tali Militi V.E., su proposta della Direzione dei Servizi, potranno essere nominati Soci Militi V.E. Benemeriti.

Art.58 - I Militi V.E. che nell'arco di un anno solare non abbiano effettuato almeno venti servizi di soccorso o di reperibilità in Sede decadranno da tale ruolo, essi dovranno esserne informati tramite lettera da parte della Direzione dei Servizi.

Tale limite potrà essere derogato su plausibile giustificazione del Milite stesso, dopo valutazione della Direzione dei Servizi ed approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art.59 - Il Custode ed i dipendenti , se presenti , hanno la responsabilità della pulizia giornaliera della sede, dei mezzi di soccorso, nonché il controllo della corretta funzionalità dei medesimi.

Ha inoltre il compito della funzionalità dei presidi presenti sui mezzi di soccorso e l'eventuale ripristino dei medesimi o del materiale di consumo.

E' loro responsabilità la corretta compilazione dei libretti sanitari di sanificazione dei mezzi.

Nel caso di necessità di riordino del materiale di consumo o della necessità dei collaudi periodici delle varie attrezzature, deve comunicarlo alla Direzione dei Servizi che riferirà al Consiglio di Amministrazione.

NORME TRANSITORIE

ART. 60 - L'approvazione del presente Regolamento Interno dovrà seguire la normale prassi prevista, con disamina da parte del Consiglio d'Amministrazione nella sua prima seduta utile , successivamente esame dell'assemblea Militi V.E. ed infine approvazione dall'Assemblea Soci in sessione ordinaria (art. 19 Statuto).

Art. 61 - In applicazione del presente Regolamento entro 15 (quindici) giorni dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea Militi V.E., qualora in essa fossero sorte proposte di modifica, dovrà essere indetta una seduta del Consiglio di Amministrazione, per l'ulteriore approvazione.

Aggiornato con modifiche approvate nell'Assemblea dei Soci del martedì 27 giugno 2023 .

Il presente Regolamento Interno è costituito da nr.10 pagine.